COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

Via Carmine n° 95
97017 Santa Croce Camerina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, al fine di garantire l'incentivazione della raccolta differenziata e perseguire gli obiettivi di:

- ridurre le quantità delle frazioni non recuperabili assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta con diminuzione del flusso dei rifiuti da smaltire e la produzione complessiva di rifiuti pro-capite;
- favorire la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili per ridurre i costi da destinare allo smaltimento;
- aumentare la quantità delle frazioni organiche che possano essere riciclate attraverso la produzione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
- garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio e dell'ambientale;

A tal fine gli utenti hanno diritto di richiedere ed ottenere ogni informazione utile che riguarda il servizio di Raccolta dei rifiuti, affinché possano correttamente usufruire del servizio.
Gli utenti hanno il dovere di rispettare quanto disposto nel presente Regolamento.

Art. 2 – Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie:

a) FORSU - frazione organica dei RSU, denominata anche frazione umida, composta da:
- scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione (alberghi,
- ristoranti, mense, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, attività similari);
- scarti dei mercati ortofrutticoli;
- scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.

b) RUR - rifiuti urbani riciclabili/recuperabili:
- residui di carte e cartoni;
- contenitori in vetro, plastica e metallo;
- polistirolo espanso;
- stracci e rifiuti tessili;
- inerti (da attività domestica di modesta manutenzione edile);
- ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato;

c) RUP - rifiuti urbani pericolosi: rifiuti che, secondo le norme vigenti, per loro composizione o contaminazione da sostanze definite pericolose, risultano incompatibili con il sistema di smaltimento finale in condizioni di sicurezza e per assicurare un maggior livello di tutela ambientale:
- vernici, inchiostri, adesivi;
- solventi;
- farmaci;
- prodotti e loro contenitori etichettati "T" e/o "F";
- contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili;
- lampade ai vapori di sodio e mercurio;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- oli e grassi diversi da quelli commestibili;
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati dalle stesse;
- accumulatori al piombo, nichel, codmio, mercurio;
- siringhe giacenti sulle aree pubbliche;
- cartucce esauste di toner od inchiostro per fotocopiatori o stampanti;
- detergenti contenenti sostanze pericolose;

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
- legno contenente sostanze pericolose;
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoro carburi;

d) RUI - rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali ed aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o contenitori, soggetti o non a riciclo/recupero (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, rifiuti da bricolage o del "fai da te", ecc.);

e) RIFIUTI LIQUIDI: - oli e grassi vegetali;

f) ALTRI RIFIUTI URBANI:
- rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti dei mercati;
- residui della pulizia delle strade;

g) IMBALLAGGI PRIMARI: Si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire, nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

h) IMBALLAGGI MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:
Si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita;

Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si definisce:
RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
APPALTANTE o COMUNE: il Comune di Santa Croce Camerina;
APPALTATORE: Ditta o soggetto terzo che svolge operativamente il servizio per conto del Comune;
RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione;
STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al D.Lgs n° 152/2006, punto D15 dell'allegato B della parte IV, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C parte IV;
DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
IMBALLAGGI: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la

loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
DETENZIONE INIZIALE: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;
CONFERIMENTO: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;
ISOLA ECOLOGICA: zona non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti.
CONTENITORE: le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, ecc.
CONTENITORE CONDOMINIALE: tipologia di "contenitore" data in dotazione esclusiva a condomini, residence e villaggi;
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) o ECOCENTRO: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di alcune tipologie di rifiuti: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi), RUR, rifiuti liquidi;

RACCOLTA DOMICILIARE: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità "porta a porta" e tempi fissati dall'Amministrazione comunale;
RACCOLTA SU CHIAMATA: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento con le normali procedure, concordata preventivamente dall'Utente con la Ditta incaricata del Servizio;
SPAZZAMENTO: operazione specificatamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti urbani esterni;
TRASPORTO: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero e stoccaggio definitivo (discarica);
UTENZE: i intendono le persone fisiche o giuridiche iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani
PICCOLI PRODUTTORI sono le utenze non domestiche che producono rifiuti entro i limiti specificati nella tabella di cui all'art 7.

Art. 4 – Divieto ed obblighi generali
I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
E' vietato gettare, versare, abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi–solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc. e sotterranee.
E' inoltre vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica al di fuori degli orari indicati dal servizio di raccolta e tali da costituire intralcio;
c) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del punto di raccolta di pertinenza della residenza del produttore ed in generale al di fuori dei punti di raccolta consentiti;
d) esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli le date di prenotazione e tali da costituire intralcio;
e) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
f) spostare i contenitori stradali, dalla collocazione stabilita;
g) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto davanti ai contenitori o nella loro zona di manovra nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc);
h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di legge;
j) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
k) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
l) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
m) miscelare rifiuti differenziabili con rifiuti non differenziati.

Non viene considerato abbandono il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" e il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dalla Ditta incaricata e l'Utente.

TITOLO II: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 5 – Definizioni e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'art. n. 7 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici
- Rifiuti Urbani Assimilati
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
Non vengono considerati rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti da imballaggi quelli prodotti da enti e imprese esercitanti su aree con superficie superiore a 250mq ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

Art. 6 – Calendario Rifiuti e Orario di conferimento

Per la raccolta dei rifiuti spetta al Comune disciplinare nel centro urbano ove è previsto il sistema "porta a porta" un apposito "Calendario rifiuti" con indicati gli orari e i giorni di raccolta domiciliare delle varie frazioni.
Per la restante parte del territorio ove è previsto un "sistema di prossimità" mediante cassonetti stradali, spetta al Comune stabilire l'orario di conferimento da parte degli utenti.
Le violazioni e le sanzioni che applicate sono indicate all'art. 44 del presente regolanto.

Art. 7 – Assimilazione dei Rifiuti Speciali

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione, i Rifiuti Speciali Assimilati agli urbani sono quelli definiti all'ALLEGATO 1 con le quantità sotto riportate:

Frazione di rifiuto	Quantità limite
Secco residuo	3 mc/settimana
Umido	2 mc/settimana
Carta e cartone	2 mc/settimana
Vetro plastica e lattine	1 mc/settimana
Legno, manufatti vimini, sughero, paglia	2 mc/settimana
Tessuto, pelle e feltri	0,5 mc/mese
Verde e ramaglie	2 mc/settimana

Altre tipologie di rifiuti speciali non rientranti nell'Allegato 1, dovranno essere smaltiti, a cura e spese del produttore del rifiuto, tramite ditte specializzate.

Art. 8 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro del territorio comunale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

La raccolta dei rifiuti nel Comune viene effettuata con il tipo di raccolta comunemente denominato "Porta a porta" nel abitato, mentre nelle zone agricole e nelle zone balneari vengono sistemati contenitori stradali a servizio delle utenze.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Art. 9 – Servizio di raccolta "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella "raccolta a porta a porta" dei rifiuti, che avverrà sul suolo pubblico.

Per alcune frazioni degli RSU, fino a 3 mc il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico in sacchi chiusi o contenitori personali nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i sacchi o i contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spargendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti; -

I contenitori non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale, o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

I contenitori condominiali e quelli a uso familiare devono essere posti all'interno della proprietà ed esposti la sera prima del giorno di raccolta e ritirati a raccolta effettuata.

Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori del condominio o di chi a loro vece ha provveduto a richiederli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Per gli insediamenti produttivi industriali o artigianali, per le attività ricettive della ristorazione e dei servizi, i contenitori devono essere posti all'interno della proprietà ed esposti la sera prima del giorno di raccolta, in suolo pubblico e ritirati a raccolta effettuata.

Scelte diverse dovranno essere concordate con l'ente gestore.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
b) collaborare con l'Amministrazione Comunale ad ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
c) lavare i contenitori.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta, pertanto devono essere collocati, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, oltre che di scuole e centri sportivi.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, sempre in materia distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagevole la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne …) la ditta incaricata provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità e la cadenza indicate all'art. successivo.
Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 10 – Servizio di raccolta con contenitori stradali

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- svuotati come da calendario;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento.

La pulizia è effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori vengono lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori verranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio.
L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.
I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
E' vietato inserire nei contenitori:

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi.

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Art. 11 – Servizio di raccolta rifiuti sull'arenile

Il Comune fornisce nella spiagge dei bidoni necessari per la raccolta differenziata, posizionati in zone appositamente predisposte e facilmente raggiungibili e strutturate in modo da aver scarso impatto ambientale all'insegna del decoro urbano.
Suddetti bidoni dovranno essere svuotati, con frequenza giornaliera, dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento.

Art. 12 – Gestione della frazione verde e ramaglie

La raccolta della frazione VERDE dei FORSU derivanti da manutenzione di giardini e parchi (sfalci d'erba, potatura ecc…) viene effettuata per le utenze che non effettuano il compostaggio domestico, fino a 2 mc, con frequenza come da calendario. Se la quantità complessiva da conferire è superiore a 2 mc e fino ad un massimo di 4 mc, è previsto l'asporto gratuito, su chiamata, per un massimo di 2 volte all'anno. Maggiori quantitativi verranno asportati a pagamento, su chiamata, dalla Ditta incaricata o in alternativa conferito gratuitamente dall'utenza presso il C.C.R..
Gli sfalci dell'erba dovranno essere conferiti, in sacchi chiusi in plastica trasparenti a perdere, di peso non superiore a 12 kg.
Il rifiuto verde da potature e manutenzione del verde dovrà essere conferito o in sacchi chiusi in plastica trasparenti a perdere, oppure in fascine; entrambi non dovranno superare il peso di 12 kg ciascuno.
I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi

centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o in materiale per recuperi ambientali.
Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento del verde attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico.

Art. 13 – Gestione della frazione umido
La raccolta della frazione UMIDA effettuata, nelle zone servite con sistema "porta a porta", con frequenza stabilita nel "Calendario Rifiuti", tramite sacchi chiusi a perdere, o negli appositi bidoncini. Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento della frazione UMIDA attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico come definito all'art 19 del presente regolamento.

Per le utenze quali pubblici servizi, mense ecc. con forti produzioni di tale rifiuto, vengono utilizzati appositi contenitori svuotati con frequenze, stabilite da "Calendario".

La pulizia di detti contenitori dovrà essere effettuata dalle singole utenze.
I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.
Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento del verde attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico anche prevedendo sconti sulla TARES.

Art. 14 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani, domestici. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
L'effettuazione del compostaggio domestico comporta, oltre alla riduzione tariffaria, l'esclusione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni "umido" e "verde". Qualora il sistema di compostaggio dell'utente non sia sufficiente, in particolari periodi, al regolare autosmaltimento anche della frazione verde (derivante da sflaci di giardini, ecc.) l'eccedenza del verde dovrà essere conferita a cura dell'utente, direttamente al Centro di Raccolta Comunale (C.C.R.).
Non potranno essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 15 – Gestione delle frazioni carta, cartone
La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE dei Rifiuti Urbani viene effettuata negli appositi contenitori con frequenza come da "Calendario".
Per le utenze quali scuole, asili, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni della presente frazione di rifiuto viene utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati su chiamata. In caso di produzione regolare in termini di quantità potranno essere effettuate raccolte con frequenza fissata in base alla necessità.

Art. 16 – Gestione delle frazioni vetro, lattine, plastica e nylon
La raccolta delle frazioni VETRO, PLASTICA, NYLON (non di derivazione agricola) e LATTINE dei Rifiuti Urbani viene effettuata con frequenza come da calendario, tramite sacchi chiusi trasparenti in plastica a perdere o negli appositi contenitori.
Eventuali contenitori stradali verranno posizionati, in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopraelencate nello stesso punto di raccolta.
Il Comune al fine di incentivare la raccolta differenziata di tali frazioni si riserva la facoltà di posizionare appositi eco-compattatori con "premialità a punti" su aree e/o spazi pubblici, anche mediante attivazione di apposite convenzioni con terzi.

Art. 17 – Gestione della frazione secco non recuperabile
La raccolta della frazione Secco non recuperabile viene effettuata con frequenza come da "Calendario". Tali rifiuti non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchi di plastica a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori forniti dalla ditta incaricata.

Art. 18 - Gestione dei rifiuti ingombranti
I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.
La raccolta della frazione Ingombranti viene effettuata con il sistema su chiamata o conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale (C.C.R.).
L'intervento su chiamata sarà gratuito per un massimo di n. 2 (due) chiamate annue complessive e per un quantitativo massimo di rifiuti di 3 mc a chiamata.
Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali ad esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

Art. 19 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi
II Comune effettua la raccolta di Pile, e Farmaci Scaduti di produzione urbana tramite contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque con cadenza minima mensile. I contenitori saranno posizionati a cura della ditta incaricata presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiali elettrico, di giocattoli, di fotoottica ecc. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 20 - Altre raccolte differenziate
L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'SSR o ATO, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 21 – Associazioni di volontariato
Il Comune si avvale di Associazioni ambientaliste e/o di volontariato per assicurare le azioni di comunicazione ed informazione, di distribuzione di materiali, di monitoraggio, nonché per supportare il Comune nei controlli sulle utenze e nel territorio per la corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 22 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione
L'amministrazione Comunale avvia opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
Potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
La campagna di sensibilizzazione sarà estesa anche alle scuole al fine di informare e educare i giovani attivando il coinvolgimento degli stessi sulle tematiche ambientali, mediante:
- distribuzione di materiali didattici;
- incontri di formazione tra esperti, docenti e le scolaresche;

TITOLO III: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN AREE ESTERNE

Art. 23 – Definizioni e disposizioni
II presente titolo riguarda le attività di Gestione dei Rifiuti Urbani esterni.

Art. 24 – Pulizia dei mercati e Mercato Ortofrutticolo
I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume.

Art. 25 – Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a

richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Art. 26 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, fuori del centro abitato, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
I conduttori, amministratori o proprietari di luoghi ad uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, recintate o non, facenti parte del centro abitato, sono soggetti al mantenimento costante della pulizia e del decoro.
I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere tenuti puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvedere anche alle recinzioni o altre opere idonee ad evitare l'abbandono dei rifiuti l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 27 – Aree occupate da pubblici esercizi
Gli esercenti attività di pubblico esercizio, di commercio e artigianato, anche ambulante, sono tenuti a mantenere pulite le aree in concessione e le aree antistanti gli esercizi adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste al titolo II del presente regolamento.
All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere ripulita.

Art. 28 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Chi effettua le operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 29 – Disposizioni diverse
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e , in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati dalla raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 30 – Aree di sosta ~~a~~ temporanea e ad uso speciale
Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO IV: CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Osservanza di altre norme e altri Regolamenti Comunali
Il presente Regolamento, nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, si adegua alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, risultando automaticamente disapplicata la norma del presente Regolamento in eventuale contrasto con la legge.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia previste dalla vigente legislazione.

Art. 32 - Controlli e vigilanza
La vigilanza e i controlli per il rispetto del presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Corpi, Organi e Uffici competenti o Agenti accertatori nominati con Decreto Sindacali.
Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero dell'area interessata, al successivo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva comunque la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile successivamente individuato.

Art. 33 - Accertamenti

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni del presente Regolamento provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Corpi di Polizia e Organi o Uffici competenti all'accertamento o Agenti accertatori nominati con Decreto Sindacali, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 44 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le violazioni previste al presente Regolamento si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella, che indica minimi e massimi edittali e la relativa sanzione pecuniaria risultante dall'applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981 in base all'articolo violato:

Articolo	Minimo edittale	Massimo edittale
4	**€ 25,00**	**€ 250,00**
9	**€ 100,00**	**€ 1.000,00**
10	**€ 100,00**	**€ 1.000,00**
11	**€ 50,00**	**€ 500,00**
12	**€ 50,00**	**€ 500,00**
13	**€ 50,00**	**€ 500,00**
14	**€ 50,00**	**€ 500,00**
15	**€ 50,00**	**€ 500,00**
16	**€ 50,00**	**€ 500,00**
17	**€ 50,00**	**€ 500,00**
18	**€ 100,00**	**€ 1.000,00**
19	**€ 50,00**	**€ 500,00**
20	**€ 50,00**	**€ 500,00**
24	**€ 50,00**	**€ 500,00**
25	**€ 50,00**	**€ 500,00**
26	**€ 50,00**	**€ 500,00**
27	**€ 50,00**	**€ 500,00**
28	**€ 50,00**	**€ 500,00**

Le sanzioni di cui al presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni continuate, si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. L'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie verrà effettuata nel rispetto della legge 689/1981 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

ALLEGATO N. 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono da intendersi assimilabili agii urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. rifiuti derivanti dall'attività di recupero e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio).